

Regolamento norme interne all'Istituto relative a tutte le attività didattiche di ampliamento o approfondimento dell'offerta formativa

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 17 verbale n. 5 del 07/07/2022- e.f 2022

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento definisce le norme interne all'Istituto relative a tutte le attività didattiche di ampliamento o approfondimento dell'offerta formativa destinate agli studenti, con esclusione dei viaggi e delle visite d'istruzione e delle uscite didattiche, normate da regolamento specifico.

Art. 2 – Classificazione delle attività

Le attività didattiche di ampliamento o approfondimento dell'offerta formativa dell'Istituto si distinguono in:

- a) Attività strutturali
- b) Progetti europei, PON e in generale progetti che prevedano l'adesione ad un bando o avviso pubblico da parte della scuola
- c) Progetti d'Istituto
- d) Unità didattiche integrative (UDI)
- e) Unità didattiche complementari (UDC)
- f) Attività del Centro Sportivo Scolastico

Art. 3 – Attività strutturali

1. Sono definite come Attività strutturali quelle che si caratterizzano come elementi costitutivi dell'identità della scuola e che hanno un orizzonte pluriennale. Le attività strutturali sono inserite **stabilmente nel PTOF** e non sono soggette ad approvazione annuale. A tali attività strutturali dovranno partecipare gli alunni indipendentemente dalla volontà del singolo docente curricolare.

2. Le attività strutturali, per essere definite tali, devono presentare i seguenti requisiti:
 - a) far parte dell'offerta formativa dell'Istituto da almeno tre anni;
 - b) essere ragionevolmente replicabili per almeno due anni;
 - c) caratterizzarsi come elementi costitutivi dell'identità della scuola;
 - d) avere una stretta correlazione con i contenuti didattici di almeno uno dei tre ordini;
 - e) essere destinate a un numero consistente di studenti o di classi.
3. L'elenco delle attività strutturali è approvato annualmente dal Collegio Docenti. Il Consiglio d'Istituto ne valuta la fattibilità e la sostenibilità finanziaria. Il Consiglio inoltre è chiamato ad approvare eventuali convenzioni o accordi con enti o privati necessari per la realizzazione delle attività.
4. Le attività strutturali sono coordinate e dirette da un docente responsabile designato dal dirigente scolastico e/o dalla Funzione Strumentale.
5. Nel caso in cui le attività strutturali siano destinate a classi intere, esse concorrono al monte ore di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
6. Poiché le attività strutturali sono parte integrante dell'offerta formativa dell'Istituto, nessun onere può essere posto a carico degli studenti partecipanti e/o famiglie, ad eccezione di eventuali oneri di trasporto o di quote individuali dovute ad enti esterni. Eventuali costi delle attività (es. esperti esterni, acquisto o noleggio di materiali o strumentazione) sono a carico dell'Istituto, nei limiti stabiliti dal Consiglio d'Istituto con apposita delibera.
7. Entro la conclusione dell'anno scolastico, il Responsabile deve chiedere e verificare che venga compilato, da parte degli studenti partecipanti, il questionario di gradimento e compilare, tramite apposito *form* sul sito della scuola predisposto dalla dirigenza, la relazione finale.
8. Il riconoscimento economico per il docente responsabile e gli altri membri del personale eventualmente coinvolti è assegnato in base al Contratto integrativo d'Istituto.

Art. 4 – Progetti su bando o avviso pubblico

Il Collegio dei Docenti esprime la propria valutazione, per quanto riguarda il profilo didattico, sugli obiettivi generali e sui moduli attraverso i quali si intendono realizzare i progetti che obbediscono a norme esterne: quelli a

finanziamento o a regolamentazione europea, i PON e in generale i progetti che prevedano l'adesione ad un bando o avviso pubblico da parte della scuola.

Art. 5 – Progetti d'Istituto

1. I Progetti d'Istituto, per essere tali, devono corrispondere ai seguenti requisiti:
 - a) essere attività didattiche indirizzate agli studenti;
 - b) essere messi in atto sulla base di obiettivi prefissati in fase di progettazione, di cui almeno uno deve rispondere agli obiettivi d'Istituto, definiti come da comma successivo;
 - c) essere realizzati in un arco di tempo definito, anche pluriennale;
 - d) essere coerenti con i principi-base del PTOF e con almeno uno degli obiettivi del RAV o del PdM;
 - e) essere condotti e gestiti prevalentemente dal personale dell'Istituto;
 - f) essere caratterizzati dal coinvolgimento degli studenti in modalità operative diversificate (laborati, attività spotive, visite didattiche) rispetto alla normale attività didattica;
 - g) avere carattere interdisciplinare (almeno 3 discipline);
 - h) riguardare almeno 5 classi, in verticale o in orizzontale o in modo misto, che devono essere coinvolte in modo collettivo in più fasi della realizzazione del progetto.
2. Il Collegio dei Docenti definisce annualmente, in linea di massima entro il mese di febbraio, uno o più obiettivi d'Istituto, coerenti con PTOF, RAV e PdM, e quindi invita i docenti a presentare progetti congruenti con essi.
3. I Progetti d'Istituto devono essere presentati da almeno 5 docenti, appartenenti presumibilmente, per l'anno scolastico successivo, alle classi coinvolte, entro la data stabilita annualmente dal Collegio dei docenti, tramite l'apposita scheda, che deve essere completata in tutte le sue parti. Qualora il progetto sia indirizzato a classi intere, almeno uno dei docenti presentatori deve essere un insegnante di sostegno.
4. I progetti presentati e/o proposti dai docenti entro la scadenza di cui al comma precedente sono presi in esame dalla Commissione PTOF che si riunisce entro la data stabilita annualmente dal Collegio dei docenti, per determinarne l'ammissibilità.
5. Il giudizio di ammissibilità viene formulato sulla base dei seguenti criteri:

- a) rispetto dei requisiti: i progetti devono rispondere pienamente a tutti i requisiti definiti nel comma 1;
 - b) completezza: tutte le informazioni richieste sono state fornite;
 - c) precisione: tutte le informazioni sono dettagliate e circostanziate;
 - d) economicità: tra progetti di argomento analogo e pari validità presunta viene scelto quello più economico.
6. La Commissione, al termine del lavoro, trasmette al DS l'elenco dei progetti ammessi e di quelli non ammessi, con le relative motivazioni. Si allegano criteri per la valutazione dei progetti presentati: allegato A
 7. Il DS sottopone l'elenco dei Progetti d'Istituto ammessi all'approvazione del Collegio dei Docenti, che è chiamato a valutarne la validità didattica, nella seduta di giugno.
 8. I Progetti d'Istituto approvati dal Collegio dei Docenti sono quindi sottoposti all'approvazione del Consiglio d'Istituto, che ne valuta i costi, la fattibilità, la compatibilità con il PTOF e la sostenibilità finanziaria. Il Consiglio inoltre è chiamato ad approvare eventuali convenzioni o accordi con enti o privati necessari per la realizzazione dei progetti.
 9. I costi dei Progetti d'Istituto sono a carico della scuola, entro un budget stabilito annualmente dal Consiglio d'Istituto (Programma Annuale). Il riconoscimento economico per il personale interno è assegnato ai progetti in base a quanto previsto dal Contratto integrativo d'Istituto.
 10. Nel caso in cui il costo complessivo dei progetti approvati dal Collegio dei Docenti superi i limiti di spesa annua stabiliti dal Consiglio d'Istituto, quest'ultimo esclude dall'approvazione uno o più progetti, o in alternativa sospende la decisione rinviando la scelta allo stesso Collegio.
 11. I Progetti d'Istituto possono prevedere l'utilizzo di ore di potenziamento: tutte le ore di potenziamento non utilizzate dal DS per scopi organizzativi (es. sostituzione dei colleghi assenti, sportelli, preparazione alle prove Invalsi e altre attività contemplate dal Piano annuale di utilizzo delle risorse di potenziamento) devono confluire nei Progetti d'Istituto.
 12. I Progetti d'Istituto devono essere sottoposti a monitoraggio intermedio e finale.
 13. A conclusione di ogni progetto, i docenti presentatori devono chiedere e verificare che venga compilato, da parte degli studenti partecipanti, il questionario di gradimento.

14. Uno dei docenti presentatori, entro un mese dalla conclusione del progetto, compila, tramite apposito "form" sul sito della scuola predisposto dalla dirigenza, la relazione finale.

15. Nel caso in cui i Progetti d'Istituto siano destinati a classi intere, essi concorrono al monte ore di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

Art. 6 – Unità Didattiche Integrative (UDI)

1. Le UDI sono esclusivamente annuali e devono essere coerenti con i principi-base del PTOF. Devono coinvolgere almeno due discipline oppure interessare la stessa disciplina per almeno due classi, oppure ancora essere destinate a singoli studenti di almeno tre classi.

2. Le UDI devono essere presentate tramite l'apposita scheda, entro la data stabilita annualmente dal collegio dei docenti, da parte di un docente presentatore e sottoscritte dagli altri docenti coinvolti per le proprie classi o per la propria disciplina; nel caso in cui l'UDI sia proposta da un Dipartimento disciplinare, il presentatore è il Coordinatore dello stesso Dipartimento.

3. Qualora l'UDI sia indirizzata a classi intere, nella progettazione deve essere coinvolto almeno un insegnante di sostegno.

4. Gli enti esterni che intendono proporre una UDI devono individuare un docente della scuola che se ne faccia carico.

5. Le UDI dichiarate ammissibili dalla Commissione PTOF devono essere approvate dal Collegio docenti entro il mese di giugno; non possono tuttavia superare, ogni anno, il numero di 10; si considerano approvate dal Collegio docenti le prime 10 in ordine decrescente di voti ottenuti.

6. Le 10 UDI approvate dal Collegio devono essere approvate successivamente anche dal Consiglio d'Istituto, che ne valuta i costi, la fattibilità, la compatibilità con il PTOF e la sostenibilità finanziaria. Il Consiglio inoltre è chiamato ad approvare eventuali convenzioni o accordi con enti o privati necessari per la loro realizzazione.

7. Eventuali costi delle UDI sono a carico degli studenti, a meno che si svolgano in orario curricolare: in quest'ultimo caso i costi sono a carico della scuola, ad eccezione di eventuali oneri di trasporto o di quote individuali dovute ad enti esterni.

8. I criteri generali di remunerazione dei docenti organizzatori sono definiti in contrattazione integrativa.

9. Le UDI devono essere sottoposte a monitoraggio intermedio e finale.

Art. 7 – Proprietà comuni alle Attività strutturali, ai Progetti d'Istituto e alle Unità Didattiche Integrative

1. Relativamente ai destinatari, le attività sono classificate secondo le seguenti categorie:
 - Indirizzate a classi intere; in questo caso esse devono garantire la piena partecipazione di tutti gli studenti, compresi quelli con disabilità, anche tramite eventuale personalizzazione;
 - Indirizzate a studenti singoli, di classi diverse.
2. Le attività sono infine classificate secondo l'orario di svolgimento:
 - Attività che si svolgono totalmente in orario curricolare;
 - Attività che si svolgono totalmente in orario extracurricolare;
 - Attività che si svolgono in parte in orario curricolare e in orario extracurricolare.

Art. 8 – Adesione alle attività destinate a classi intere

1. Le attività di cui agli articoli precedenti destinate a classi intere che hanno concluso l'iter di approvazione sono sottoposte all'adesione da parte dei Consigli di classe nella prima seduta in cui siano presenti tutte le componenti. L'adesione può essere anticipata alla seduta di settembre qualora sia indispensabile ai fini organizzativi, purché l'attività non comporti contributi economici da parte delle famiglie.
2. L'adesione avviene nel rispetto dei limiti complessivi di impegno per gli studenti, sia curricolare sia extracurricolare. I limiti sono deliberati preventivamente da ogni Consiglio di classe: il Collegio dei Docenti, tuttavia, raccomanda i seguenti limiti: 10 ore curricolari e 10 ore extracurricolari.

Art. 9 – Adesione alle attività destinate a singoli studenti

1. Le attività destinate a singoli studenti non sono sottoposte a limiti di impegno orario.
2. Le attività destinate a singoli studenti, se approvate come sopra descritto, sono proposte direttamente ai singoli studenti senza il passaggio in Consiglio di classe.

Art. 10 – Unità didattiche complementari (UDC)

1. Le UDC sono esclusivamente annuali e devono essere coerenti con i principi-base del PTOF.
2. I temi trattati devono essere coerenti con la disciplina di pertinenza del docente proponente o con il ruolo ricoperto da quest'ultimo.
3. Le UDC devono essere approvate dal Consiglio d'Istituto, a seguito di comunicazione scritta, solo se comportano l'uscita degli alunni o l'intervento di esterni a scuola.
4. Le UDC devono essere registrate tramite apposita scheda online e comunicate al Coordinatore e al Consiglio di classe, anche per via telematica.
5. Le UDC devono essere attuate esclusivamente in orario curricolare, nelle ore di lezione del docente proponente: è possibile, tuttavia, prevedere lo scambio o cessione di ore con altri docenti dello stesso CdC per consentire una durata maggiore dell'attività, che non può comunque superare le due ore.
6. Le UDC non devono prevedere costi, né per gli studenti né per la scuola.

Art. 11 – Attività del Centro sportivo scolastico

1. Le attività organizzate nell'ambito del Centro sportivo scolastico sono definite annualmente dai docenti di Scienze motorie e dal referente delle attività sportive.
2. Le attività organizzate nell'ambito del Centro sportivo scolastico sono remunerate con il fondo specifico.